

Tribunale di Pesaro, sent. del 18/01/2002.
Assegni emessi per conto di persona giuridica da parte di procuratore speciale privo di autorizzazione.

La circostanza nella quale assegni bancari riguardanti conto corrente intestato a persona giuridica, vengano emessi da un procuratore speciale della stessa, privato però della necessaria autorizzazione, in quanto revocata dall'istituto di credito, oltre ad incarnare l'illecito penale previsto e punito dall'art. 1 della Legge n. 386/1990, fa sì che nel levare gli atti di protesto relativi, il Pubblico Ufficiale debba includervi, oltre al nominativo dell'impresa, anche quello di detto procuratore. In tali casi l'Ufficiale levatore che abbia mantenuto siffatto contegno non incorre in alcuna responsabilità ed è altresì pienamente legittima la pubblicazione nel R.I.P. da parte della competente C.C.I.A.A. di entrambi i soggetti con i pertinenti dati identificativi ed anagrafici.

G. B.